

Aggiornamento normativo

n. 388 / 2021

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **CRD IV:** aggiornati gli ITS sui portafogli di riferimento utilizzati nei modelli interni
- ✓ **CROWDFUNDING:** EBA pone in consultazione gli RTS in materia di gestione individuale di portafogli di prestiti
- ✓ **IFR:** pubblicato un elenco provvisorio di strumenti e fondi considerati fondi propri per le imprese di investimento piccole e non interconnesse
- ✓ **MIFID II/MIFIR:** pubblicate le Linee Guida sull'accesso ai dati di mercato

Imprese di assicurazione

II. Normativa europea

- ✓ **PEPP:** pubblicati tre Regolamenti Delegati in Gazzetta UE

III. Normativa Italiana

- ✓ **Solvency II:** pubblicata una lettera al mercato dell'IVASS

Emittenti quotati

IV. Normativa Italiana

- ✓ **BORSA ITALIANA:** pubblicate alcune modifiche ai Regolamenti degli MTF
- ✓ **BORSA ITALIANA:** pubblicate alcune modifiche al Regolamento del mercato EuroTLX
- ✓ **BORSA ITALIANA:** pubblicate alcune modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei mercati

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ CRD IV: AGGIORNATI GLI ITS SUI PORTAFOGLI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI NEI MODELLI INTERNI

In data 3 giugno 2021, l'EBA ha aggiornato le proprie [norme tecniche di attuazione](#) (ITS) che modificano il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/2070 per l'individuazione dei portafogli di riferimento cui gli enti autorizzati all'utilizzo dei metodi interni fanno riferimento per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri in applicazione dell'art. 78, par. 2 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Gli ITS includono tutti i portafogli di riferimento che verranno utilizzati per l'esercizio di analisi comparata del 2022, ivi inclusi i *template* di *benchmark* per il rischio di credito, il rischio di mercato e l'IFRS 9.

- ✓ CROWDFUNDING: EBA PONE IN CONSULTAZIONE GLI RTS IN MATERIA DI GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI PRESTITI

In data 4 giugno 2021, EBA ha posto in [consultazione](#) la bozza di norme tecniche di regolamentazione ("RTS") che specificano – come previsto dall'art. 6(7) del Regolamento (UE) 2020/1503 "relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese" (il "**Regolamento**") - le informazioni che i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovranno fornire agli investitori a cui sono offerti i servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti.

In particolare, gli RTS disciplinano:

- gli elementi, compreso il formato, che devono essere inclusi nella descrizione del metodo utilizzato ai sensi dell'art. 6(2)(3) del Regolamento, per le valutazioni dei rischi di credito:
 - dei singoli progetti di *crowdfunding* selezionati per il portafoglio dell'investitore;
 - a livello del portafoglio dell'investitore; e
 - dei titolari di progetti selezionati per il portafoglio dell'investitore;
- le informazioni su ciascun portafoglio individuale ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento, avente ad oggetto:
 - l'elenco dei singoli prestiti di cui è composto il portafoglio;
 - la media ponderata del tasso di interesse annuale sui prestiti in un portafoglio;
 - la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio, in percentuale e in numeri assoluti;
 - le informazioni chiave per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio, tra cui almeno il tasso d'interesse o la forma alternativa di compensazione dell'investitore, la data di

- scadenza, la categoria di rischio, lo scadenziario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, il rispetto da parte del titolare del progetto di tali scadenze;
- per ciascun prestito di cui è composto il portafoglio, le misure di attenuazione del rischio, compresi fornitori di garanzie reali o fideiussioni o altri tipi di garanzie;
 - eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare del progetto negli ultimi cinque anni;
 - eventuali oneri pagati in relazione al prestito dall'investitore, dal fornitore di servizi di *crowdfunding* o dal titolare del progetto;
 - qualora il fornitore di servizi di *crowdfunding* abbia effettuato una valutazione del prestito:
 1. la valutazione più recente;
 2. la data della valutazione;
 3. una spiegazione dei motivi per cui il fornitore di servizi di *crowdfunding* ha effettuato la valutazione; e
 4. una descrizione appropriata del probabile rendimento effettivo, tenendo conto di oneri e tassi di default.
- le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui i fornitori di servizi di *crowdfunding* devono disporre per quanto riguarda ogni eventuale fondo a copertura dei rischi che possano offrire ai sensi dell'art. 6(5) e (6) del Regolamento.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 4 settembre 2021.

- ✓ *IFR*: PUBBLICATO UN ELENCO PROVVISORIO DI STRUMENTI E FONDI CONSIDERATI FONDI PROPRI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

In data 31 maggio 2021, l'ESMA e l'EBA hanno pubblicato un [elenco provvisorio](#) di strumenti e fondi che le autorità competenti, relativamente alle imprese di investimento che non sono persone giuridiche o società per azioni o che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse, possono autorizzare a considerare quali fondi propri, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento 2019/2033 "relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento" (IFR).

- ✓ *MIFID II/MIFIR*: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA SULL'ACCESSO AI DATI DI MERCATO

In data 1° giugno 2021, l'ESMA ha pubblicato il [Final Report](#) delle Linee Guida relative agli obblighi in materia di dati di mercato previsti dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e dal Regolamento UE 600/2014 (MiFIR).

In particolare, le Linee Guida contengono raccomandazioni volte a garantire una più uniforme applicazione delle principali disposizioni MiFID II/MiFIR in materia di accesso ai dati di mercato e, in particolare: (i) modalità di messa a disposizione delle informazioni sugli strumenti di capitale inerenti alla

trasparenza pre- e post-negoziatore raccolte presso le diverse sedi di negoziazione e (ii) sistema consolidato di pubblicazione.

Le Linee Guida si applicano alle autorità nazionali competenti, alle sedi di negoziazione, ai meccanismi di pubblicazione autorizzati, ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione e agli internalizzatori sistematici.

Le linee guida troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022.

Imprese di Assicurazione

II. Normativa europea

✓ PEPP: PUBBLICATI TRE REGOLAMENTI DELEGATI IN GAZZETTA UE

In data 4 giugno 2021, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i seguenti Regolamenti Delegati, in materia di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP):

- [Regolamento Delegato \(UE\) 2021/895](#), che integra il Regolamento (UE) 2019/1238, in attuazione dell'art. 65, par. 9 dello stesso Regolamento, per quanto riguarda l'intervento sui prodotti, e stabilisce i criteri applicati dall'EIOPA nel valutare:
 - o il grado di complessità del PEPP;
 - o la relazione del PEPP con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione o vendita
 - o il grado di innovazione di un PEPP, di un'attività o di una prassi;
 - o l'effetto leva di un PEPP o di una prassi;
 - o l'entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP;
 - o altri fattori che incidano sull'ordinato funzionamento e sull'integrità dei mercati;
 - o la situazione e le circostanze specifiche del fornitore o distributore di PEPP,al fine di determinare se vi siano timori significativi per la tutela degli investitori in PEPP o minacce all'integrità del mercato ed intervenire sulla commercializzazione dei prodotti.
Il Regolamento entrerà in vigore il 24 giugno 2021.

- [Regolamento Delegato \(UE\) 2021/896](#), "che integra il Regolamento (UE) 2019/1238 per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza". Tale Regolamento definisce nello specifico le informazioni da trasmettere con le segnalazioni di vigilanza di cui all'art. 40, parr. da 1 a 5 dello stesso Regolamento (UE) 2019/1238.
Il Regolamento entrerà in vigore il 24 giugno 2021.

- [Regolamento di Esecuzione \(UE\) 2021/897](#), che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1238 relativo al formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità nazionali competenti nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'EIOPA. Gli ITS in questione attuano in particolare gli artt. 40, par. 9 e 66 par. 5 del Regolamento (UE) 2019/1238, stabilendo:
 - o formati e modelli di segnalazione, che devono essere adottati dai fornitori di PEPP nell'effettuare le segnalazioni di vigilanza, nonché la valuta nella quale sono espressi dati segnalati aventi contenuto monetario

- norme in materia di cooperazione tra l'EIOPA e le autorità nazionali competenti.

Il Regolamento entrerà in vigore il 24 giugno 2021.

III. Normativa Italiana

✓ SOLVENCY II: PUBBLICATA UNA LETTERA AL MERCATO DELL'IVASS

In data 3 giugno 2021, IVASS ha pubblicato una [lettera al mercato](#) avente ad oggetto gli Orientamenti sulla sicurezza e sulla *governance* della tecnologia dell'informazione e comunicazione pubblicati dall'EIOPA il 6 aprile 2021 (Orientamenti) e applicabili dal 1° luglio 2021.

Nel confermare la generale coerenza tra le disposizioni del vigente Regolamento IVASS n. 38/2018 (in particolare le disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di sistemi informatici e *cyber security*) e quanto previsto dagli Orientamenti, l'Autorità ha richiamato l'attenzione degli operatori sui seguenti aspetti:

- integrazione del sistema di gestione dei rischi tenendo conto anche delle esposizioni ai rischi in ambito ICT e cyber security, per i quali è richiesta sia la determinazione di limiti di tolleranza sia la predisposizione di report periodici all'Organo amministrativo, quale responsabile dell'istituzione e dell'esito del processo di gestione dei rischi (Orientamento n. 4);
- istituzione di una funzione, caratterizzata da indipendenza e obiettività, dedicata alla sicurezza informatica a cui sono attribuiti compiti di assistenza e reporting all'organo amministrativo oltre che di monitoraggio e coordinamento delle attività in materia di sicurezza informatica (Orientamento n. 7). Si ricorda che tale Funzione non è da annoverare tra le funzioni "fondamentali" in quanto non menzionata negli articoli 268 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 2015/35;
- istituzione di un processo di *change management* per tracciare, valutare, censire e autorizzare i cambiamenti nell'ambito dei sistemi ICT. È altresì richiesto che siano tracciati anche i cambiamenti sopravvenuti per cause urgenti o di emergenza (oggetto di un'analisi del rischio ex post) e che sia stabilito se i cambiamenti al contesto operativo abbiano un impatto sulle misure di sicurezza adottate o comportino l'adozione di ulteriori misure per mitigarne i rischi (Orientamento n. 18);
- predisposizione di un'analisi di impatto volta a valutare l'esposizione a gravi interruzioni dell'attività e il loro potenziale impatto sotto il profilo quantitativo e qualitativo nonché progettazione e realizzazione di un'infrastruttura ICT idonea a mitigare i rischi individuati. (Orientamento n. 20).

Emittenti quotati

IV. Normativa Italiana

✓ **BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEGLI MTF**

In data 3 giugno 2021, con [Avviso n. 19365](#), Borsa Italiana ha pubblicato alcune modifiche ai Regolamenti dei *Multilateral trading facilities* (“**MTF**”).

In particolare, sono state introdotte le modifiche di seguito elencate:

- per tutti gli MTF gestiti da Borsa Italiana: sono state modificate le regole in materia di partecipazione degli operatori ai mercati con specifico riguardo alle condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici e alla procedura di ammissione alle negoziazioni al fine di espungere i riferimenti al Gruppo London Stock Exchange. In virtù di tale modifica il collegamento con il mercato potrà essere offerto, oltre che da Borsa Italiana stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da Borsa Italiana;
- Mercato SeDeX: sono state modificate (i) le norme in materia di distribuzione, in relazione alle quali è stata introdotta la possibilità per l'emittente di distribuire i propri strumenti finanziari nei confronti di un numero circoscritto e predeterminato di operatori ammessi alle negoziazioni, anziché della generalità degli operatori; e (ii) le norme relative alle modalità di cancellazione dalle negoziazioni di strumenti finanziari derivati cartolarizzati.

Le modifiche entreranno in vigore il 21 giugno 2021.

✓ **BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EUROTLX**

In data 3 giugno 2021, con [Avviso n. 19364](#), Borsa Italiana ha pubblicato alcune modifiche al Regolamento del mercato EuroTLX relative alle modalità di cancellazione dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza.

In particolare, le modifiche introdotte riguardano le norme che disciplinano la cancellazione dalle negoziazioni di strumenti finanziari, al fine di allineare il testo a quanto previsto per gli altri mercati di Borsa Italiana;

Con specifico riferimento agli strumenti finanziari derivati cartolarizzati, per i quali la rilevazione dell'importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla naturale cancellazione dalle negoziazioni, si distinguono le modalità di cancellazione da parte di Borsa Italiana a seconda della tipologia di strumento negoziato.

Le modifiche entreranno in vigore il 21 giugno 2021.

✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL
REGOLAMENTO DEI MERCATI

In data 3 giugno 2021, Borsa Italiana, con [Avviso n. 19366](#), ha pubblicato alcune modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati, aventi ad oggetto:

- in relazione al mercato ETFplus: (i) la previsione di un *tick* minimo per le operazioni concordate; e (ii) nell'ambito della RFQ c.d. automatica di dimensione maggiore o uguale a quella prevista per gli ordini di dimensione elevata, l'introduzione della possibilità per il richiedente di selezionare i soggetti abilitati alla risposta sulla base di criteri oggettivi definiti da Borsa Italiana; e
- le regole in materia di partecipazione degli operatori ai mercati, con specifico riguardo alle condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici e alla procedura di ammissione alle negoziazioni al fine di espungere i riferimenti al Gruppo London Stock Exchange. In virtù di tale modifica il collegamento con il mercato potrà essere offerto, oltre che da Borsa Italiana stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da Borsa Italiana.

Le modifiche entreranno in vigore il 21 giugno 2021, fatto salvo il superamento dei test per le modifiche alle istruzioni del Mercato ETFplus.